



Schema di decreto legislativo recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’ energia da fonti rinnovabili”

Audizione informale presso la 10<sup>a</sup> Commissione Industria del Senato

Massimo Orlandi  
Amministratore Delegato Sorgenia S.p.A.

Roma, 18 gennaio 2011



## Sommario

- Il nuovo meccanismo di incentivazione proposto nello schema di decreto: effetti nel periodo transitorio e possibili correttivi
- Riduzione del valore del certificato verde: effetti sugli investimenti in fonti rinnovabili
- Interventi di rifacimento totale o parziale degli impianti a fonti rinnovabili ed il relativo incentivo
- Assegnazione degli incentivi per impianti superiori ai 5 MW: possibili effetti delle aste al ribasso


- Lo schema di decreto legislativo recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (di seguito schema di decreto)”, in esame presso Codesta Commissione contiene una disciplina innovativa sul sistema di incentivazione finora utilizzato per sostenere gli investimenti per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili
- In particolare, in sostituzione del meccanismo dei certificati verdi, è prevista l’introduzione del riconoscimento di un incentivo costante per i nuovi impianti definito in base alla specifica tipologia di appartenenza. La quantificazione dell’incentivo e le modalità di erogazione verranno definite da successivi decreti del Ministero dello Sviluppo economico
- Il nuovo regime di incentivazione, con alcuni correttivi che di seguito illustreremo, potrebbe eliminare le distorsioni generate dal sistema dei certificati verdi, e delle quali Codesta Commissione si è già occupata, legate alle **esenzioni dall’acquisto dei certificati verdi per gli impianti cogenerativi e per il gli impianti rinnovabili entrati in esercizio prima del 1999**
- Il Governo ed il Parlamento avevano già corretto l’anomalia delle esenzioni presenti nel sistema di incentivazione dei certificati verdi con la riforma approvata nella legge 99/09 proprio da Codesta Commissione spostando l’obbligo di acquisto dei certificati verdi dai produttori ai venditori. Nonostante i risvolti positivi che la riforma avrebbe portato per il sistema, dopo una prima proroga per l’entrata in vigore, la riforma è stata poi abrogata nella conversione in legge del Decreto legge 72/10 avvenuta la scorsa estate
- Pertanto ad oggi vige un sistema di incentivazione basato sui certificati verdi con obbligo di acquisto di questi ultimi in capo ad alcuni produttori e importatori
- Gli impianti termoelettrici (tra cui i **cicli combinati a gas**) sostengono il costo del certificato verde. Sono invece esenti **gli impianti cogenerativi, e gli impianti rinnovabili entrati in esercizio prima del 1999 (grande idroelettrico pari ad una produzione di circa 45 TWh)**. Nel 90% dei casi il prezzo di mercato dell’energia elettrica è determinato dagli impianti a ciclo combinato a gas che includono nella loro offerta anche il costo di acquisto dei certificati verdi. **Anche i produttori esenti dall’obbligo di acquisto dei certificati verdi vendono al prezzo di mercato senza tuttavia sopportarne il costo, quindi percepiscono una extra-rendita che grava sulla bolletta elettrica**
- Attualmente questa rendita (così come rappresentato in Figura 1 della slide successiva) ammonta a circa **700 milioni di euro all’anno** ed è destinata ad aumentare in caso di aumento della percentuale d’obbligo di acquisto dei CV

**L’obiettivo dello schema di decreto in esame dovrebbe essere pertanto quello di eliminare le esenzioni a partire dall’entrata in vigore del nuovo meccanismo di incentivazione nell’anno 2013**

## Considerazioni generali sul meccanismo di incentivazione proposto nello schema di decreto rispetto a quello vigente (articolo 23 comma 4)

- Il mantenimento degli oneri derivanti dalla quota d'obbligo in capo ad alcune tecnologie produttive, anche per gli anni successivi al 2012, sarebbe inoltre destinato a cumularsi con il nuovo regime di assegnazione a titolo oneroso delle quote di CO2. Pertanto questi produttori termoelettrici subiranno una "doppia tassazione" per le proprie emissioni di CO2 per gli anni 2013 e 2014, mentre continueranno ad essere garantiti extra-margini estremamente rilevanti per tutti quegli operatori che hanno impianti non soggetti a tali obblighi (cogenerativi, vecchio rinnovabile) e che, in maniera indiretta, continueranno a percepire una rendita derivante dal riconoscimento del prezzo che si forma nella Borsa elettrica comprensiva per gli anni 2013 e 2014 sia il costo del certificato verde sia quello delle quote di CO2
- In considerazione di quanto rappresentato al punto precedente appare vana anche la finalità che persegue lo schema di decreto in esame di riduzione degli oneri in capo al consumatore finale attraverso un sistema di incentivi aderente ai costi e che prevede adeguati meccanismi di incentivazione dell'efficienza (feed in premium previsto dal 2013)
- Solo volendo calcolare il costo dell'extra margine ad oggi percepito nel sistema vigente si segnala una recente pubblicazione dell'ENEA che distingue tra costi diretti ed indiretti del sistema CV illustrando il trasferimento degli oneri derivanti dall'obbligo CV sul prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica (Figura 1).
- L'ammontare totale pagato da chi acquista energia elettrica come "onere CV" si può dividere in due parti:
  1. ONERE DIRETTO, cioè la quota "Onere CV" (circa il 50%) percepita dai produttori soggetti all'obbligo, utilizzata per pagare i produttori da fonte rinnovabile che vendono loro i CV;
  2. ONERE INDIRETTO, cioè il restante 50% dell'"Onere CV", percepito dai produttori non soggetti all'obbligo

**Figura 1. Costi diretti e indiretti derivanti dall'obbligo CV**



Fonte: ENEA 2010

- Il sistema di incentivazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, proposto nello schema di decreto legislativo con il quale il Governo recepisce la direttiva 2009/28/CE e che sarà sottoposto al parere di Codesta Commissione, **prevede l'annullamento del sistema di incentivazione dei certificati verdi nell'anno 2015 (articolo 23 comma 4)**

- Fino a tale momento i costi dei certificati verdi continueranno a gravare solamente su alcuni produttori mediante il mantenimento della quota d'obbligo. Quest'ultima verrà incrementata al 2012 fino a raggiungere il valore del 7,55%, per poi scendere linearmente ed azzerarsi nel 2015

**Un ulteriore aumento anche per l'anno 2012 della quota d'obbligo di acquisto dei certificati verdi amplificherebbe gli effetti descritti con ingenti ed ulteriori oneri a carico del sistema e del consumatore finale al quale si aggiungerà per l'anno 2013 e 2014 anche il costo delle quote di CO2 all'asta**

- La previsione di un regime transitorio in cui la quota d'obbligo aumenti solamente nel 2011 (al valore del 6,80%) e dal 2012 al 2015 venga azzerata gradualmente, sembra molto più coerente con la scelta che viene fatta proprio nello schema di decreto in esame che non vede più nei certificati verdi il meccanismo prescelto per il raggiungimento degli obiettivi europei di sviluppo delle fonti rinnovabili, ma in un nuovo sistema che premia esclusivamente i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili eliminando una volta per tutte quelle distorsioni che penalizzano il sistema nel suo complesso con effetti dannosi anche sul consumatore finale

- Per tutto quanto sopra rappresentato lo schema di decreto in esame dovrà:

**Bloccare l'aumento della quota d'obbligo di acquisto dei certificati verdi al 2011 e prevedere dal 2012 in poi la sua discesa fino all'annullamento previsto al 2015**

- Nell'ambito della gestione del periodo transitorio del sistema di incentivazione previsto nello schema di decreto occorra precisare che:
  - fino al 2012 la quota d'obbligo a carico della produzione termoelettrica è quella fissata dalla Legge Finanziaria del 2008 che ha stabilito un regime di incremento annuale della quota di 0,75 punti percentuali (l'obbligo passa quindi al 6.8% nel 2011 e al 7.55% nel 2012)
  - successivamente al 2012, la quota d'obbligo viene riassorbita linearmente fino ad annullarsi completamente nel 2015
- Nel periodo transitorio di passaggio dal sistema di certificati verdi al nuovo sistema di incentivazione viene previsto un ritiro annuale dei CV invenduti, rilasciati per la produzione rinnovabile dal 2011 al 2015, da parte GSE: **il prezzo di ritiro è posto pari al 70% del prezzo applicato dal GSE per la cessione dei propri CV**
- La riduzione del 30% del valore di riacquisto dei CV da parte del GSE, con effetto addirittura sui certificati verdi invenduti precedenti al 2011 comporta un grave pregiudizio per gli investimenti già effettuati da parte degli operatori che non potranno disporre del ritorno previsto e per il futuro introduce un potenziale effetto di rallentamento dello sviluppo delle fonti rinnovabili compromettendo il raggiungimento degli obiettivi previsti al 2020

**Sarebbe auspicabile prevedere una riduzione del 15% del valore dei certificati verdi e non del 30%**

- Tale proposta, che introduce comunque un elemento di risparmio per il sistema e garantisce continuità allo sviluppo delle fonti rinnovabili, è giustificata anche dal fatto che lo schema di decreto in esame ha eliminato l'esenzione dall'acquisto dei certificati verdi per l'energia proveniente dall'estero, cosiddetto import (vedi art. 23 comma 3), ciò significa che tale quantitativo di energia, pari a circa il 20% della domanda nazionale dovrà, a partire dal 1 gennaio 2012, acquistare i certificati verdi sul mercato. Pertanto si ridurrà la quota di certificati verdi che obbligatoriamente il Gse deve ritirare, producendo un minore onere per il sistema

## Gli interventi di rifacimento totale o parziale degli impianti a fonti rinnovabili ed il relativo incentivo (articolo 23 comma 10)



- Lo schema di decreto prevede all'articolo 22 comma 2 lettera e) che, a partire dal 2013, il meccanismo di incentivazione sarà accessibile **esclusivamente per gli impianti di nuova costruzione, quelli realizzati a seguito di integrale ricostruzione, quelli ripotenziati e le centrali ibride**
- Inoltre l'articolo 23 comma 10 stabilisce che:

*“Gli interventi di rifacimento totale o parziale, che hanno ottenuto dal GSE la qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili entro la data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono il diritto all’incentivo stabilito dalle norme vigenti alla medesima data a condizione che gli impianti entrino in esercizio, successivamente all’esecuzione dell’intervento di rifacimento, entro il 31 dicembre 2012, ovvero, nei soli casi di rifacimenti di impianti idroelettrici e geotermoelettrici, entro il 31 dicembre 2014. Qualora l’intervento, sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dia diritto ai certificati verdi, trova applicazione quanto disposto all’articolo 22, comma 5, lettera c). Qualora l’intervento, sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dia diritto alle tariffe omnicomprensive e l’impianto oggetto dell’intervento entri in esercizio successivamente al 31 dicembre 2012, viene riconosciuto un incentivo, commisurato alla tipologia di intervento, stabilito con il decreto di cui all’articolo 22, comma 5”*

### **Al fine di evitare dispersioni di risorse è pertanto necessario:**

- **limitare le date di entrata in esercizio per i rifacimenti parziali al 31 dicembre 2012**
- **selezionare secondo criteri oggettivi definiti con appositi provvedimenti le opere di rifacimento parziale, per le quali sia rilevante la ricaduta territoriale, che possono essere ammesse al regime di sostegno**

**Impianti qualificati IAFR in fase di progettazione al 30 giugno 2010**  
(fonte GSE)

fonte	numero		potenza (MW)	
	totale	di cui rifacimenti parziali	Totale	di cui rifacimenti parziali
Idraulica	302	171	2.013	1.584
Eolica	294	0	3.263	0
altre fonti	507	1	2.947	20
<b>totale</b>	<b>1.103</b>	<b>172</b>	<b>8.223</b>	<b>1.604</b>
<b>&gt;= 20 MW</b>	<b>140</b>	<b>22</b>	<b>6.308</b>	<b>1.294</b>

- Per gli impianti con potenza nominale superiore a 5 MW, lo schema di decreto stabilisce un contingente di potenza da installare per ciascuna fonte o tipologia di impianto e l'incentivo viene riconosciuto attraverso un sistema di aste al ribasso gestito dal GSE. Il livello dell'incentivo è fissato in base all'esito delle aste: in sostanza, i produttori competono per l'assegnazione di un premio tariffario ai progetti in sviluppo. Il Ministero dello Sviluppo Economico può, in ogni momento, decidere di incrementare la soglia dei 5 MW per l'accesso al meccanismo di asta tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle diverse tipologie di impianto al fine di aumentare l'efficienza complessiva del sistema di incentivazione nazionale
- Il nuovo meccanismo per l'incentivazione degli impianti sopra ai 5 MW sinteticamente descritto al punto precedente necessita a nostro parere di ulteriori e ben saldi principi senza i quali potrebbe essere pregiudicato il beneficio che il legislatore intende raggiungere
- In particolare si ritiene utile qualificare in modo più dettagliato i requisiti per la partecipazione alle aste, nell'intento di scongiurare fenomeni speculativi di accaparramento degli incentivi destinati agli specifici contingenti
- Pur costituendo uno stimolo per gli operatori al rispetto degli impegni previsti per l'esercizio degli impianti, gli eventuali meccanismi a garanzia della realizzazione degli impianti (articolo 22 comma 4, lettera b)) potrebbero tradursi in "penali" certamente non sufficienti a compensare i costi per il sistema paese derivanti dal non rispetto degli obiettivi comunitari e dall'inefficiente allocazione del contingente

**Per tale motivo sarebbe necessario ammettere a partecipare all'asta i soli impianti già allacciati in rete**

- Questo criterio garantisce che l'incentivo sia correttamente allocato a impianti già realizzati, senza necessità di ulteriori forme di garanzia. Si consideri che, con tale correttivo, diviene indispensabile che le aste abbiano luogo con una frequenza periodica inferiore all'anno, ad esempio trimestrale, per evitare che intercorra un lasso di tempo troppo esteso tra l'avvio della produzione e il riconoscimento dell'incentivo
- Nel contempo la fissazione di un valore minimo di incentivo comunque riconosciuto dal GSE (articolo 22 comma 4, lettera e)) costituisce un riferimento sul ritorno dell'investimento che può rappresentare un sufficiente elemento di garanzia ai fini dello sviluppo degli investimenti





## *Disclaimer*

Il presente documento e le informazioni in esso riportate sono strettamente riservati e ad uso esclusivo dei soggetti cui il documento stesso viene portato a conoscenza a scopo di informazione e pubblicità. I dati, le informazioni, le assunzioni, le stime, le proiezioni contenuti nel presente documento, non possono né essere utilizzati per finalità diverse né, senza il previo consenso scritto di Sorgenia SpA, consegnati a terzi, portati a conoscenza o inviati (se non richiesto in forza di legge o disposizioni normative in vigore), né essere presentati, letti o riprodotti in qualsiasi forma. Il presente documento non costituisce una proposta contrattuale, un'offerta al pubblico o una promessa al pubblico né è volto in alcun modo a perfezionare un qualsiasi rapporto contrattuale. I dati, le informazioni, le assunzioni, le stime, le proiezioni contenuti nel presente documento sono basati su dati pubblici o su informazioni disponibili sul mercato e non sono vincolanti per Sorgenia SpA né sono idonei a comportare, a carico di Sorgenia SpA, l'assunzione di impegni o di responsabilità di qualsiasi natura nei confronti dei destinatari, inclusi gli eventuali soggetti interessati ad avviare trattative con Sorgenia SpA.